

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Dott. Ciro Riviezzo, 3 marzo 2016, n. 208

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Ciro Riviezzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg. *omissis* promossa da:

SRL 1, SRL 2 e A.C.

-attore/i-

Contro

BANCA

-convenuto/i-

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

SRL 1, SRL 2 e A.C. citano in giudizio la BANCA, per sentir accertare che la convenuta ha tenuto una condotta dolosa nella gestione dei rapporti contrattuali con la società SRL 1, ed ha percepito interessi usurari, condannando la stessa convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni. La convenuta chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiede la condanna degli attori e di A.C. al pagamento delle somme analiticamente indicate. A.C. si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

In via preliminare, le eccezioni della Banca relative alla procura alle liti ed alla nullità di citazione sono infondate, e vengono comunque assorbite dalla decisione sui punti di merito.

Gli attori avanzano nei confronti della Banca una domanda basata su due diversi tipi di comportamento: un comportamento scorretto o comunque negligente, da parte della Banca nella gestione dei rapporti contrattuali con i clienti; l'applicazione di interessi usurari nei rapporti contrattuali con i clienti stessi.

In particolare, sotto il primo profilo, gli attori hanno dedotto in primo luogo che la Banca convenuta ha consentito alla società intestataria del conto corrente numero *omissis* di operare allo scoperto, senza alcun affidamento concesso, in attesa della formalizzazione di un contratto di fido, che non si è mai verificata. Tale comportamento avrebbe causato gravi danni alla società SRL 1, in quanto sarebbe stata segnalata alla, Centrale Rischi come operante in regime di sconfinamento, con tutte le

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Dott. Ciro Riviezzo, 3 marzo 2016, n. 208

conseguenze anche in ordine alla mancata possibilità di partecipare a una serie di appalti pubblici. Nel corso del giudizio hanno anche dedotto che la Banca convenuta avrebbe aumentato l'affidamento sul conto corrente numero *omissis* destinato alla concessione di credito su anticipo fatture, dall'originaria somma di euro 100,000 prima a euro 150.000 e poi a euro 350,000, unilateralmente, senza alcuna richiesta da parte del correntista, al solo fine di spostare somme dal conto corrente numero *omissis* a quello numero *omissis*, maggiormente garantito. Tali comportamenti scorretti, come detto, avrebbero causato dei danni ad essi attori.

La domanda è infondata.

Intatti, aver concesso al cliente di operare in regime di sconfinamento, e cioè oltre il fido regolarmente accordato, senza alcuna garanzia, costituisce certamente un'operazione illegittima, ma da parte del dipendente che eventualmente l'autorizza ai danni della Banca (Cass. 17/04/2004, n. 7337), e non certo ai danni del cliente, il quale riceve il vantaggio di vedersi accordato un credito al quale non avrebbe diritto, alle condizioni contrattuali liberamente concordate con la Banca. Del resto, basti osservare che il cliente avrebbe potuto facilmente evitare qualsiasi danno astenendosi dall'usufruire del credito di fatto concessogli, per cui i danni eventualmente subiti, e di cui esso cliente era perfettamente consapevole, non sono risarcibili ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cc, trattandosi di danni evitabili usando l'ordinaria diligenza. Quanto all'aumento del credito sul conto corrente per anticipo fatture, risulta dagli atti prodotti che in data 18 luglio 2007 fu stipulato tra le parti un contratto che aumentava l'affidamento su tale conto da 150.000, 00 a 350.000, 00 euro, e che all'uopo fu concessa apposita fideiussione da parte dei garantiti. Non si trattò, quindi, di una decisione unilaterale della Banca, ma di un accordo sottoscritto tra le parti (oltretutto, ma sarebbe comunque irrilevante, nel contratto si legge su richiesta del cliente), per cui non si comprende davvero quale sia il comportamento scorretto da parte della Banca. Ancora, la Banca ha dedotto, senza essere smentita sul punto maggiori somme a credito sulla base di alcune specifiche fatture emesse dall'ATER a favore della SRL 1, per un totale di circa 350.000 euro, somme non accreditate dalla società sul conto al momento della relativa riscossione delle fatture. La circostanza non viene negata dagli attori, che deducono di non aver accreditato le somme riscosse sul conto corrente in quanto ritenevano di essere creditori della Banca per l'applicazione degli interessi ultralegali e per il diritto al risarcimento dei danni. Il che, a prescindere perfino dall'infondatezza dell'assunto, conferma che non vi fu alcuna operazione unilaterale della Banca. Anche sotto questo profilo, quindi, la domanda è infondata.

Ne deriva che va respinta anche la domanda di risarcimento danni relativa alla pretesa mancata partecipazione a gare d'appalto.

Sotto diverso profilo, gli attori deducono che la Banca avrebbe applicato ai conti correnti in questione degli interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge antiusura.

La questione fondamentale riguarda il superamento del tasso-soglia nell'applicazione del contratto di conto corrente. Il CTU ha accertato che, applicando i tassi contrattuali degli interessi, il tasso usurario non è mai stato superato (prima ipotesi). Invece, se agli interessi si sommano le commissioni di massimo scoperto, in alcuni trimestri il tasso in questione è stato superato. Orbene, sul punto non può condividersi l'orientamento, pure emerso nella giurisprudenza penale della Cassazione, che ritiene di escludere tale commissione nel calcolo rilevante ai fini dell'usurarietà del

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Dott. Ciro Riviezzo, 3 marzo 2016, n. 208

tasso d'interesse. Infatti, essendo la c.m.s. il corrispettivo per una prestazione della banca (messa a disposizione di una certa somma), non può essere ricompresa nella nozione di interesse, con la conseguenza della sua esclusione dal calcolo ai fini del tasso-soglia. Del resto, solo la L. n. 2 del 2009 ha espressamente disposto l'inclusione della commissione in questione (come di quelle comunque denominate) nel tasso – soglia.

Del resto, solo la l. n. 2 del 2009 disponendo l'adeguamento dei contratti in corso entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e la Banca d'Italia ha emanato disposizioni specifiche per il periodo transitorio. Pertanto, essendo inequivoco il dato normativo, deve concludersi che per il contratto in esame, la commissione di massimo scoperto non va computata ai fini del calcolo di usurarietà dei tassi applicati.

Per quanto riguarda i calcoli del CTP di parte attrice, essi muovono dalla considerazione che nel tasso-soglia debbano essere ricomprese anche le commissioni di massimo scoperto, il che, come detto, è errato, ne deriva che tutti i calcoli sono sbagliati.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dalla parte attrice all'esito della CTU, si osserva:

- 1) Il cd. effetto valuta non può essere considerato ai fini del TEG, poiché non si tratta di interessi ma di applicazione del patto contrattuale secondo cui le valute sono forfettariamente calcolate in un certo modo, in relazione al periodo di tempo necessario per l'effettiva messa a disposizione della somma da parte dell'altra banca;
- 2) Per quanto riguarda gli effetti dell'anatocismo, il CTU ha applicato correttamente la formula fatta propria dalla Banca d'Italia, per cui non si è verificato alcun maggior ricavo da parte della Banca;
- 3) Per quanto riguarda l'effetto trascinamento, l'ipotesi non è congruente con la fattispecie concreta, in quanto in nessun trimestre si è verificato lo sfioramento del tasso-soglia;
- 4) Per quanto riguarda la asimmetria tra i tassi creditori ed i tassi debitori, essa appare legittima alla luce del principio del libero mercato, e non influisce sulla simmetria dell'anatocismo;
- 5) Per quanto riguarda la rilevazione delle aperture di credito, la tesi della parte è contraddittoria, perché da una parte le ritiene invalide, e dall'altra ne pretende l'applicazione ai danni della Banca. La contraddittorietà della tesi rende inutile l'accertamento dell'effetto ipotizzato.

Le questioni predette riguardano tutti i conti correnti oggetto di giudizio.

Le prove orali proposte da entrambe le parti sono irrilevanti, potendo la causa essere decisa sulla base dei documenti prodotti.

In conclusione, anche sotto il profilo dell'applicazione delle clausole contrattuali e degli interessi, la domanda è infondata.

Va invece accolta la domanda riconvenzionale, essendo risultati dovuti i saldi dei vari conti correnti stipulati tra la Banca e gli attori, con le garanzie fideiussorie previste. I conteggi, come detto, sono

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Dott. Ciro Riviezzo, 3 marzo 2016, n. 208

stati controllati dal CTU e ritenuti esatti. Del resto, al di là delle contestazioni in diritto sopra esaminate, gli attori non mettono in discussione l'esattezza dei conteggi.

La Banca ha aggiornato i conteggi al 1.4.2011, a seguito di alcuni versamenti dei debitori, e quindi C.A. va condannato al pagamento della somma di euro 144.651,46 (euro 44.651,46, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso dell' 11, 30%, con le variazioni successive come da contratto, ed euro 100.000, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso del 4, 675 % con le variazioni successive come da contratto, in solido con gli altri debitori); srl al pagamento della somma di euro 111.839, 17 (11.839, 17, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso dell' 11,30%, con le variazioni successive come da contratto, oltre euro 100.000, 00 oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso del 4,675 % con le variazioni successive come da contratto, in solido con gli altri debitori); A.C. e srl al pagamento della somma di euro 100.000, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso del 4, 675 % con le variazioni successive come da contratto, in solido con gli altri debitori).

Le spese di giudizio devono restare a carico degli attori in virtù del principio di soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da srl, nei confronti di spa, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla spa nei confronti degli attori così provvede:

rigetta la domanda proposta dagli attori;

in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna A.C. al pagamento della somma di euro 144.651, 46, (euro 44.651.46, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso dell'11,30%, con le variazioni successive come da contratto, ed euro 100,000, oltre interessi convenzionali dal 1,4.2011 al tasso del 4,675 % con le variazioni successive come da contratto, in solido con gli altri debitori);

SRL al pagamento della somma di euro 111.839, 17 (11,839, 17, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso dell'11,30%, con le variazioni successive come da contratto, oltre euro 100.000, 00 oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso del 4,675 % con le variazioni successive come da contratto,, in solido con gli altri debitori);

C.A. e SRL 2 al pagamento della somma di euro 100.000, oltre interessi convenzionali dal 1.4.2011 al tasso del 4,675 % con le variazioni successive come da contratto, in solido con gli altri debitori;

condanna gli attori al pagamento in favore della BANCA delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2016.

IL GIUDICE
dott. Ciro Riviezzo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*